


Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione
Prot. Uscita del 12/01/2017
Numero 0004054

Ufficio: SG - UVOT Ufficio Vigilanza sugli Obblighi di Trasparenza
Al Responsabile della Trasparenza
Dr. Andrea Vanner Responsabile
Settore Trasparenza e Anticorruzione
Regione Piemonte

Al Presidente dell'OIV
Dott. Giovanni LEPRI
trasparenza-anticorruzione@cert.regione.piemonte.it

e, p.c. Al Presidente della Regione Piemonte
gabinettoresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

Fascicolo UVOT n. 4178 2016 /mcr

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'ambito di applicazione dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 da parte della Regione Piemonte - nota prot. Anac n. 0133833 del 15.09.2016.

La Regione Piemonte¹, per il tramite del suo Responsabile della trasparenza, ha chiesto di conoscere il parere dell'Autorità in merito all'ambito di applicazione dell'art.18 del d.lgs.33/2013, con particolare riferimento all'istituto dei compensi incentivanti come previsti e disciplinati dagli artt. 92 e 93 del d.lgs.163 /2006 ora art. 113 dlgs.50 /2016 e per i quali erano sorte criticità interpretative.

Specifica il Responsabile regionale che con riferimento a detti incentivi la Regione ha **costituito** una "Struttura temporanea - Palazzo degli Uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione" incardinata presso la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale.

E' stato precisato, al riguardo, che tutti i compensi incentivanti rappresentati non sono pagati con fondi regionali destinati alla contrattazione integrativa e che l'attribuzione dell'incentivo è disciplinato dal contratto collettivo decentrato del 1.6.2001.

Il R.T. ha rivolto istanza all'Anac anche a seguito di richiesta di "accesso civico" diretto alla Regione a cura del sig. Giulio Manfredi dell'associazione radicale Adelaide Aglietta tese ad ottenere proprio la pubblicazione analitica degli incentivi alla progettazione erogati ai dipendenti regionali.

A detta del R.T. l'amministrazione regionale si trova impossibilitata ad assumere alcuna determinazione in materia di "accesso civico" senza una interpretazione da parte delle autorità preposte alla vigilanza; analoga richiesta era stata, infatti, formulata all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali in data 22.6.2016.

In primis, è stato richiesto se la fattispecie di «incentivi riconosciuti ai dipendenti regionali» debba essere ricompresa nella voce di cui all'art. 16 o art.18 del d.lgs. 33/2013 - rispettivamente obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del **personale** con rapporto di lavoro indeterminato e obblighi relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici - o in entrambe delle voci

¹ La questione è stata sottoposta all'attenzione dell'Autorità con una prima richiesta di parere pervenuta in data 29.10.2015 (con nota prot. 0143378) e successivi solleciti del 21.12.2015 (ns. prot. 0173081), del 15.09.2016 (prot. n. 0133833).



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

richiamate. Il Responsabile della trasparenza ha poi esplicitato le fattispecie oggetto di criticità, individuate in:

- compensi professionali relativi ai giudizi conclusi favorevolmente pagati agli avvocati del settore Avvocatura della Regione Piemonte;
- compensi pagati ai dipendenti regionali a titolo di incentivi alla progettazione, come disciplinati dagli artt. 92 e 93 del d.lgs. 163/2006;
- compensi pagati ai dipendenti regionali per attività di supporto al RUP, a seguito di convenzione stipulata dalla Regione Piemonte con altre pubbliche amministrazioni;
- risorse del Fondo di premialità attribuite ai dipendenti della Regione Piemonte. Il fondo è finalizzato al consolidamento della rete dei Nuclei Conti Pubblici Territoriali ed è stato introdotto per incentivare la definitiva messa a regime del sistema CPT.

Occorre rilevare che la Regione Piemonte fino ad ora ha pubblicato i dati relativi agli incentivi in forma aggregata ai sensi dell'art. 16 del d.lgs 33 (conto annuale del personale) nonché il Regolamento per l'erogazione degli incentivi; in attesa di un riscontro Anac non ha, tuttavia, provveduto alla pubblicazione analitica prevista dall'art 18. Ciò al fine di evitare - come rappresentato dall'amministrazione richiedente - censure e sanzioni per inottemperanza alle norme in materia di trasparenza o per contrasto alla disciplina di tutela della riservatezza. La Regione ha anche paventato ricadute sull'immagine dell'ente a seguito di alcuni articoli apparsi sulla stampa, relativi alla violazione degli obblighi di trasparenza in argomento da parte della Regione Piemonte.

Con nota di riscontro, inviata per conoscenza anche all'Anac (prot. n. 0161459 del 2.11.2016), il Garante ha fornito - per quanto di interesse - indicazioni in ordine alla diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici e, con riferimento alle richieste di accesso civico in questione, ha ritenuto che *«spetta a codesta amministrazione regionale applicare correttamente la disciplina in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali citate, verificando l'esistenza di una previa norma di legge o di regolamento alla luce dei quali poter legittimamente procedere alla pubblicazione di dati personali, provvedendo, a tal fine, anche a valutare se l'elargizione degli incentivi alla progettazione ai dipendenti, ai sensi degli articoli 92 e 93 e s.m.i. del d. lgs. 163/2006, possa rientrare o meno fra gli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti», per i quali l'art. 18, del d. lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione obbligatoria dell'«elenco . . . con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico» nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale. Resta, in ogni caso, ferma la più ampia discrezionalità di codesta amministrazione in ordine alla scelta di pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, provvedendo, però, ad oscurare tutte le informazioni idonee a identificare, anche indirettamente, i soggetti interessati o pubblicando i dati in maniera aggregata.»*

Per completezza, si precisa che in data del 2 marzo 2016 (acquisita con prot. n. 0035426) era pervenuta ad Anac una segnalazione per omessa pubblicazione dell'elenco gli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendente regionali, che avrebbe dovuto indicare oggetto, durata e compenso relativo a ciascun incarico in applicazione dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 e art. 53, c.14, d.lgs. 165/2001.

Il segnalante Giulio Manfredi ha rappresentato, in particolare, di aver effettuato una prima segnalazione (n. 2145 del 1.12.2015) in occasione della richiesta di accesso civico rivolta al Responsabile della trasparenza della Regione Piemonte e al titolare del potere sostitutivo. Entrambi i predetti soggetti hanno motivato il silenzio dell'amministrazione legato all'attesa di un parere dell'Anac richiesto il 28



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

ottobre 2015, in relazione ad una richiesta di accesso agli atti promossa da una organizzazione sindacale sugli stessi provvedimenti oggetto della richiesta di accesso civico.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 30.11.2016 ha disposto di rappresentare a codesta Regione - in relazione al quesito sottoposto - le seguenti considerazioni.

L'articolo 18 del decreto in questione stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi agli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti annualmente ai propri dipendenti, ivi compresi quelli relativi ai compensi. L'obiettivo della norma sembrerebbe, pertanto, quello di mostrare e monitorare l'attribuzione di incarichi ulteriori ai dipendenti pubblici e i relativi compensi (anche le parti che non sono direttamente comprese nella retribuzione).

Le amministrazioni sono tenute pertanto a pubblicare i dati suddetti tempestivamente, nella Sezione di primo livello "Personale", sottosezione di secondo livello "Incarichi Conferiti Ai Dipendenti".

La norma non chiarisce se tra gli obblighi del citato articolo 18 rientrino le fattispecie indicate dall'amministrazione regionale richiedente ed oggetto della segnalazione ad Anac.

Anche l'Autorità non ha fornito indicazioni particolari, salvo aver espresso l'avviso, nella seduta del 26 marzo 2014, in riscontro alle richieste del Responsabile della trasparenza del Comune di Lecce, "che agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 vadano ricondotti, oltre agli incarichi che le amministrazioni pubbliche possono conferire con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria previsti dall'art. 7, c. 6, del d.lgs. n. 165/2001, anche tutti gli altri incarichi qualificabili come consulenze o come collaborazioni che le amministrazioni affidano a soggetti esterni all'amministrazione che conferisce l'incarico. Non rientrano, quindi, nella suddetta fattispecie gli incarichi che le amministrazioni conferiscono a propri dipendenti, ai quali deve comunque essere data trasparenza ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013....."

...Per quanto attiene, infine, agli incarichi di patrocinio legale ad esterni, l'Autorità ha richiamato quanto specificato nella FAQ in materia di trasparenza n. 6.6, pubblicata in http://www.anticorruzione.it/?page_id=10470, alla quale dunque si rinvia."

Ad ogni buon conto si riportano anche i seguenti orientamenti in materia di trasparenza e privacy:

- con *faq* n. 8.2 in materia di trasparenza è stato precisato che non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 gli incarichi a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa, in quanto si tratta di incarichi che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro;
- con *faq* n. 8.3, l'Autorità ha chiarito che nel caso in cui l'amministrazione attribuisca incarichi per lo svolgimento di collaudi o di verifiche di conformità ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, questi devono essere inquadrati tra gli incarichi conferiti ai propri dipendenti e, pertanto, l'amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Personale", sotto-sezione di secondo livello "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti";
- con *faq* n. 7.2 è stato precisato in relazione al dato relativo al costo del personale di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 33/2013 che, al fine di limitare gli oneri per le amministrazioni, queste



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ultime possono pubblicare i dati relativi al costo del personale anche considerando le elaborazioni prodotte ai sensi dell'art. 60, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 (conto annuale delle spese per il personale);

- il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). Con riferimento all'art. 18 il Garante ha fornito orientamenti sugli "Obblighi di pubblicazione concernenti corrispettivi e compensi (artt. 15, 18 e 41, del d. lgs. n. 33/2013), precisando che la disciplina in materia di trasparenza prevede che informazioni concernenti l'entità di corrispettivi e compensi percepiti da alcune tipologie di soggetti formino oggetto di pubblicazione secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 33/2013. Tra questi ultimi sono annoverati, ad esempio, i titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (cfr. artt. 15 e 41, commi 2 e 3), nonché i dipendenti pubblici cui siano stati conferiti o autorizzati incarichi (art. 18). Pertanto, ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati determinando tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione. Non appare, invece, giustificato riprodurre sul web la versione integrale di documenti contabili, i dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore(43) come pure l'indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori di somme (quali, ad esempio, i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti). Non risulta inoltre giustificata la pubblicazione di informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti e dei loro familiari, ipotesi questa che la legge impone esclusivamente nei confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14, del d. lgs. n. 33/2013).

Tanto sopraesposto si invita la Regione Piemonte, per il tramite del suo Responsabile della trasparenza, a provvedere all'immediata pubblicazione:

- dei compensi professionali relativi ai giudizi conclusi favorevolmente pagati agli avvocati del settore Avvocatura della Regione Piemonte;
- dei compensi pagati ai dipendenti regionali a titolo di incentivi alla progettazione;
- dei compensi pagati ai dipendenti regionali per attività di supporto al RUP;
- delle risorse del Fondo di premialità attribuite ai dipendenti della Regione Piemonte
- degli incentivi assegnati al personale regionale impegnato nella realizzazione del Palazzo della Regione Piemonte.

Il Consiglio ha, altresì, deciso di richiamare codesto Responsabile al corretto assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di trasparenza non potendosi invocare quale condizione esimente il rilascio di un parere da parte di ANAC, attivando, in tal modo, il sostanziale blocco della procedura di "accesso civico". Si rimarca, inoltre, che il medesimo istituto dell' "accesso civico" non contempla l'intervento dell'ANAC nel procedimento.

Distinti saluti

Raffaele Costantini